

Codice A1709C

D.D. 23 aprile 2020, n. 222

art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "VAL D'EGUA" (VC). Rinnovo concessione



ATTO N. DD-A17 222

DEL 23/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "VAL D'EGUA" (VC). Rinnovo concessione

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la D.G.R. n. 15-11925 dell' 8 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico- venatorie;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.D. n. 353 del 10.12.1998 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Carcoforo" e contestualmente è stata autorizzata all'ampliamento di superficie da 2.270 ha a 3.499 ha, ricadenti nei territori dei comuni di Carcoforo e Rimasco, nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. BERTOLINI Vittorio, fino al 31.01.2008;

vista la successiva D.D. n. 32 del 18.10.2007, con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2011;

vista la successiva D.D. n. 1141 del 19.10.2010, con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistica-venatoria "Carcoforo" nella nuova denominazione di azienda faunistica-venatoria "Val d'Egua", fino al 31.01.2020;

vista l'istanza di rinnovo concessione pervenuta in data 28.10.2019, ns. prot. n. 27599 del 07.11.2019, con la quale il Sig. BERTOLINI Vittorio, in qualità di Concessionario dell'AFV "Val d'Egua" richiede il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii;

constatato che l'AFV "Val d'Egua" occupa una superficie pari a 3.499 ha, che ricadono per 407 ha all'interno della ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e della ZSC 11200 Alta Valsesia, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e della Direttiva 92/43/CE "Habitat" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000 ed affidata in gestione dalla Regione Piemonte all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010 e con D.G.R. n. 23-4798 del 20.03.2017;

vista la D.D. n. 276 del 16 ottobre 2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'AFV "Val d'Egua", giudizio positivo di incidenza con validità di cinque anni, a condizione che vengano rispettate, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 relative allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale adottate da ultimo con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e le ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte;

preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Val d'Egua";

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020";

vista la proroga al 15 maggio dei termini individuati dall'articolo 103, commi 1 e 5 del DL 18 disposta all'articolo 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23 e che, pertanto, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti;

visto il verbale del 24.03.2020, redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria, che dà atto delle verifiche e del sopralluogo ispettivo e istruttorio effettuato in data 20.02.2020;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla D.D. n. 353 del 10.12.1998, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto il D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) “Val d’Egua” di complessivi 3.499 ha, ubicati nei territori dei comuni di Carcoforo e Rimasco, nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. BERTOLINI Vittorio, fino al 31/01/2028.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione:
i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda faunistico-venatoria”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto, per quanto inerenti l’attività in oggetto, dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i., nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella D.D. n. 276 del 16 ottobre 2019 dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, che si intendono qui integralmente richiamate; in particolare, è tenuto a riproporre l’istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza entro i cinque anni decorrenti dalla citata determinazione.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull’attività dell'AFV “Val d’Egua” e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino